

**N. 00917/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01411/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1411 del 2013, proposto da:

Menarini International Operations Luxembourg S.A., rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Marrone, con domicilio eletto presso l'avv. Ivan Marrone, studio legale Lessona, in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Grimaldi e Lucrezia Girone, con domicilio eletto presso la delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini n. 36;

nei confronti di

Mylan S.p.A.;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00912/2012, resa tra le parti, concernente imposizione da parte della Regione di limiti alla prescrizione di farmaci

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2013 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Marrone e Girone;

Ritenuto che, tenuto conto per un verso degli obblighi di cui all'art. 15, co. 11 bis, del d.l. n. 95 del 2012 come sostituito dall'art. 13 bis, co. 1, del d.l. n. 179 del 2012, e, per altro verso, del consistente interesse pubblico al contenimento della spesa farmaceutica regionale, con riguardo alle contestate modalità di prescrizione in deroga il pregiudizio lamentato appare suscettibile di essere favorevolmente apprezzato ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di discussione nel merito del ricorso di primo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 1411/2013) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado ai fini e nei limiti di cui in motivazione.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Luigi Lodi, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore

Hadrian Simonetti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)